



Delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 4 marzo 2016

Premesso che con decreto n° 1/Gab del 7 gennaio 2016 l'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha nominato il dott. Pietro Di Miceli Commissario ad Acta per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 35 della L.R. n°2 del 26 marzo 2002 e successive modificazioni;

che il suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 6 del 5 febbraio 2016;

che con verbale del 21 gennaio 2016 il segretario generale del Comitato Taormina Arte ha proceduto all'insediamento del dott. Pietro di Miceli quale Commissario ad Acta;

che nelle settimane successive il Commissario ad Acta ha svolto numerosi incontri preliminari con i componenti il Comitato Taormina Arte (Sindaco di Taormina, Sindaco di Messina e Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina), con i capigruppo consiliari del Comune di Taormina, con rappresentanti del mondo economico, turistico e professionale di Taormina al fine di raccogliere il maggior numero possibile di indicazioni e suggerimenti sulle possibili finalità e attività della costituenda Fondazione;

che in ottemperanza all'incarico ricevuto ha redatto uno statuto il cui schema si allega alla presente determina;

Tutto ciò premesso,

delibera

di adottare lo schema di statuto, allegato alla presente, che prevede la trasformazione del Comitato Taormina Arte nella **Fondazione Taormina Arte Sicilia** in applicazione dell'art. 35, comma 1 della L.R. 26 marzo 2002 n° 2 e successive modifiche e integrazioni;

di trasmettere la presente delibera e l'allegato schema di statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, all'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e agli Enti Locali costituenti il Comitato Taormina Arte per la pubblicazione nei rispettivi albi Pretori e in attesa della decisione degli stessi circa il conferimento dei beni, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 22, comma 2 dello Statuto della Fondazione;

Il Commissario ad Acta
Dott. Pietro Di Miceli

STATUTO FONDAZIONE

ART. 1

Fondazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 26 marzo 2002 n° 2 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato Taormina Arte è trasformato nella Fondazione denominata "Fondazione Taormina Arte Sicilia" e, in forma abbreviata, "Fondazione Taoarte Sicilia".
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalla citata normativa regionale, dalle norme statali ivi richiamate, ove applicabili e per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La Fondazione è costituita senza limiti di durata ed ha sede in Taormina.
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine e delle denominazioni delle manifestazioni da essa organizzate; può consentire o concederne l'uso per le iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
5. La Fondazione può ottenere affidamenti diretti di servizi e forniture dalle Istituzioni pubbliche partecipanti, alle condizioni previste dall'art. 6 della Direttiva 92/50/CEE e successive modifiche ed integrazioni

ART. 2

Continuità giuridica ed economica

1. In conformità all'art. 35 della L.R. 26.3.2002 n° 2 e successive modifiche ed integrazioni, La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi tutti che, alla data della trasformazione, fanno capo al Comitato Taormina Arte.
2. La Fondazione conserva il diritto a percepire contributi pubblici, ivi compresi quelli spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
3. La Fondazione continua ad utilizzare gli immobili, con tutte le pertinenze e gli arredi relativi, utilizzati al momento della trasformazione dal Comitato Taormina Arte, al medesimo titolo di quest'ultimo.

ART. 3

Finalità ed oggetto

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro e non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.
2. La Fondazione ha come fine quello di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma nonché del cinema e si propone di promuovere e di realizzare manifestazioni ed

iniziative di livello internazionale nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza, delle arti figurative e della cultura in genere.

3. La Fondazione promuove ed organizza tra l'altro annualmente il Festival Internazionale "Taormina Arte" e il "Taormina Film Fest" e gestisce le relative iniziative e le singole manifestazioni.

4. Essa può, inoltre, anche in raccordo con altre Fondazioni, Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi, sia pubblici che privati, a ciò interessati:

a) promuovere, organizzare e gestire altre manifestazioni nei settori sopra indicati, anche al di fuori del territorio comunale, favorendo le collaborazioni nelle produzioni;

b) costituire e gestire laboratori teatrali, musicali, cinematografici, audiovisivi ed artistici nonché costituire e gestire archivi storici per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale dell'audiovisivo regionale e svolgere anche attività di circuitazione, raccolte di opere d'arte nonché stipulare convenzioni con Musei Regionali o organismi pubblici e privati per la gestione degli spazi.

c) promuovere ed organizzare centri di formazione professionale e di perfezionamento di arti e mestieri per la produzione artistica, teatrale, musicale, cinematografica e culturale in genere;

d) istituire concorsi e premi ed organizzare incontri, convegni e seminari;

e) realizzare attività editoriali, di registrazione musicale e teatrale e di produzione radiofonica e televisiva;

f) fornire servizi amministrativi, di segreteria e di comunicazione relativi all'attività artistica realizzata, nonché effettuare ogni forma di marketing e di merchandising ad essa connessa;

g) compiere ogni ulteriore attività connessa agli scopi indicati, non in contrasto con il presente statuto.

h) promuovere e valorizzare la vocazione di Taormina nel settore della produzione cinematografica e dell'audiovisivo;

i) promuovere e gestire attività di assistenza, anche di natura non ricorrente, nelle unità produttive dei diversi settori del turismo;

l) creazione e gestione del polo museale con la messa in rete dell'offerta turistica e culturale di Taormina e della Sicilia

5. La Fondazione utilizza gli spazi e le attrezzature per pubblico spettacolo, ivi compresi il Teatro Antico ed il Palazzo dei Congressi, nonché gli immobili posti a disposizione dagli Enti Fondatori, da altri soggetti ed Enti nelle forme previste dall'ordinamento e dai rispettivi regolamenti.

ART. 4
Attività

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla normativa vigente, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie.

2. La Fondazione impronta la sua attività, sia principale che accessoria, ai criteri di imprenditorialità ed efficienza ed opera nel rispetto assoluto del vincolo di bilancio mantenendo il carattere strumentale dell'attività stessa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali.

3. La Fondazione può compiere tutti gli atti ritenuti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Assemblea dei Soci, per l'attuazione degli scopi statutari, quali:

a) compiere operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie;

b) realizzare forme di collaborazione con teatri, università, accademie, conservatori ed istituzioni o organismi simili per la elaborazione di programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione anche attraverso la circuitazione degli spettacoli, di ottimizzazione dei servizi, di miglioramento della qualità e di migliore formazione del personale;

c) partecipare ad associazioni, enti o istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; e concorrere ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) istituire o assumere partecipazioni in società di capitali, quale strumento utile per la gestione del patrimonio e dei beni comunque nella disponibilità della Fondazione medesima, nonché per lo svolgimento delle attività di carattere strumentale ed accessorio.

e) gestire servizi per conto della Regione Siciliana attraverso contratti di servizio in house providing per l'attuazione di progetti di valorizzazione e promo-commercializzazione del prodotto turistico ed audiovisivo regionale adeguando, ove necessario il presente statuto alla normativa nazionale e comunitaria.

ART. 5
Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un Fondo di Dotazione e un Fondo di Gestione:

2. Il Fondo di dotazione è costituito:

a) dai conferimenti effettuati dai Fondatori Promotori, quali risultanti dalla relazione di stima, redatta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgsvo 29.6.1996 n. 367;

b) dal complesso dei beni, cose mobili, attività, crediti ed ogni altro diritto già di pertinenza del Comitato Taormina Arte;

c) da ogni altra somma di danaro, beni mobile o immobile, pervenuti a qualsiasi titolo successivamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche conferiti e/o destinati dalla legge o dall'Assemblea dei Soci a patrimonio;

d) dai proventi della propria attività.

3. Il Fondo di Dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, è costituito da qualsiasi bene mobile e/o immobile, attività, crediti e ogni altro diritto non rientrante nel Fondo di Gestione o comunque espressamente destinato, anche attraverso apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, al Fondo di Dotazione.

4. Il Fondo di Gestione, disponibile e destinato alle spese correnti dell'ente, è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalla attività istituzionale della Fondazione;

b) dai beni mobili ed immobili e da eventuali successivi conferimenti o elargizioni da chiunque conferiti a titolo definitivo con espressa destinazione al Fondo di Gestione;

c) dalle somme erogate alla Fondazione da terzi non espressamente destinate al Fondo di dotazione;

d) da ogni contributo pubblico o privato, eredità, lasciti e donazioni attribuiti alla Fondazione e non espressamente destinato al Fondo di Dotazione;

e) dagli eventuali risultati di gestione risultanti dal bilancio di esercizio, inclusi quelli provenienti dall'attività svolta dalle società di capitali istituite o partecipate dalla Fondazione, che l'Assemblea dei Soci non delibera di portare al Fondo di Dotazione;

f) dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dall'Assemblea dei Soci e dalla stessa espressamente destinate al fondo di Gestione;

g) i corrispettivi derivanti dall'eventuale concessione a terzi, per iniziative coerenti con le proprie finalità o di utilizzo commerciale dei marchi "Taormina Arte" e "Taormina Film Fest" nonché risorse provenienti dalla ricerca di partner e sponsor privati.

h) dal contributo annuo della Regione Siciliana in applicazione dell'art. 35, comma 5 della L.R. 26 marzo 2002 n° 2 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Patrimonio è finalizzato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività a esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della Fondazione.

ART. 6
Soci Fondatori della Fondazione

Sono soci Fondatori la Regione Siciliana, il Comune di Taormina, il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina (ex legge regionale 24 marzo 2014 n° 8) già Provincia di Messina, sottoscrittori del presente atto costitutivo.

ART. 7
Socio promotore

Possono nominare un rappresentante nell'Assemblea dei Soci i soggetti pubblici, italiani o stranieri che, come singoli o associati, assicurano:

- a) un apporto al fondo di dotazione non inferiore al 10% del suo valore risultante dall'atto di stima del perito del tribunale ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto L.g.vo 29 giugno 1996 n° 367
- b) un apporto annuo e per almeno tre anni, al fondo di gestione delle attività della Fondazione, non inferiore al 20% (venti per cento) del totale dei finanziamenti regionali, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.

ART. 8
Riconoscimento e perdita dello status di Socio Promotore

1. Sulle istanze di adesione dei Soci Promotori della Fondazione, da rendersi nella forma dell'atto pubblico e contenenti l'indicazione dell'onere che ciascun richiedente intende assumere, nonché il relativo periodo di assunzione, si pronuncia l'Assemblea dei Soci, in conformità alle precedenti disposizioni e previo accertamento dei requisiti di onorabilità e rispettabilità del soggetto richiedente, a tutela degli interessi morali e del prestigio della Fondazione.

2. Per esigenze di programmazione la Fondazione può indicare i periodi dell'anno entro cui devono pervenire le richieste di adesione.

3. Lo status di Socio Promotore della Fondazione consente ai titolari di:

- a) rendere nota tale loro qualità in ogni forma pubblicitaria consentita da essi direttamente gestita, purché consona al prestigio artistico-culturale della Fondazione;
- b) avere visibilità di prestigio nelle azioni di marketing pubblicitario realizzate dalla Fondazione nel periodo di partecipazione nelle forme stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- c) godere di benefit e sconti appositamente dedicati, nonché di ricevere un riconoscimento ufficiale da parte della Fondazione che attesti il sostegno alla stessa.

4. E' fatto obbligo a ciascun Socio Promotore di sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico ogni forma di pubblicità da esso promossa, nonché direttamente o indirettamente realizzata, in cui sia presente un qualsiasi riferimento al nome della Fondazione, ai suoi marchi e brand e in cui vi sia il tentativo di veicolare l'immagine del Socio Promotore attraverso il riferimento alla Fondazione e/o alle sue attività. Qualora il socio Promotore non ottemperasse e ponesse in essere azioni lesive del nome e del prestigio della Fondazione e delle attività da essa realizzate, l'Assemblea dei Soci può approvare la revoca dello status di Socio Promotore e interrompere ogni forma di rapporto con il soggetto in causa.

ART. 9
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) l'Amministratore Unico
- 3) il Collegio dei Revisori

ART. 10
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da:

- a) dal Presidente dell'Assemblea, costituito dal Sindaco pro-tempore del Comune di Taormina o da un suo delegato.
- b) da un componente in rappresentanza della Città Metropolitana di Messina
- c) da un componente in rappresentanza del Comune di Messina
- d) da un componente in rappresentanza dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo
- e) da un componente designato dai soggetti di cui al precedente art.7

2. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:

- a) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) formula proposte in ordine alle modalità di programmazione delle attività artistiche della Fondazione con particolare riferimento al contemperamento delle esigenze del territorio e dei partner privati.
- c) Acquisisce informazioni dagli organi competenti dell'Ente in ordine alla gestione della Fondazione, alle attività Istituzionali intraprese e in itinere.

3. I componenti l'Assemblea dei Soci designati non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e devono possedere:

- a) adeguati requisiti di professionalità e di esperienza inerenti alle attività istituzionali della Fondazione, come definite al precedente art. 3;
- b) i requisiti di onorabilità previsti all'art. 8 del D.Lgvo 27 gennaio 1992 n. 88 e non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

- c) i requisiti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n° 190.

4. I Componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni, possono essere riconfermati solo una volta e decadono qualora:

- a) vengano meno i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma;
- a) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea o a quattro sedute nel corso dello stesso anno solare.

5. La permanenza nell'Assemblea dei Soci del rappresentante dei Soci Promotori è comunque limitata al periodo di contribuzione finanziaria assunto ai sensi del precedente art. 7.

6. In caso di cessazione anticipata della carica di uno o più componenti nel corso del quadriennio si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo consigliere decade alla stessa data dei consiglieri in carica.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti.

ART. 11

Poteri e delibere dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci:

- a) approva il bilancio preventivo di esercizio;
- b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;
- c) formula la proposta di nomina dell'Amministratore Unico della Fondazione all'Assessorato Regionale Turismo, Sport e spettacolo fornendo una terna di nominativi scelti tra personalità di alto profilo professionale e manageriale nel settore, attraverso procedure di evidenza pubblica e fissa il suo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente per le partecipate pubbliche dedotto nella misura del 10%;
- d) propone all'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo la revoca, per gravi motivi dell'Amministratore unico.
- e) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, ed in conformità ai vincoli di bilancio, il compenso dei direttori artistici, i programmi delle attività artistiche, corredati da adeguate proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con il bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri ai quali eventualmente si estenda il programma delle attività;
- f) delibera le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale al Turismo ai sensi dell'art. 19;

- g) salvi i poteri di cui al successivo art. 19, delibera la liquidazione della Fondazione, qualora risulti l'impossibilità non temporanea del perseguimento dei suoi scopi istituzionali, adottando i provvedimenti necessari per la devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto all'art. 20;
- h) approva l'adesione e la revoca dei soci promotori;
- i) approva il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- l) determina, su proposta dell'Amministratore unico, la pianta organica della Fondazione e le assunzioni del personale, in conformità ai vincoli attuali di bilancio e nei limiti della compatibilità degli oneri scaturenti con i bilanci degli esercizi futuri, opportunamente ponderati in base alle risultanze dei bilanci precedenti; avendo cura di privilegiare rapporti di collaborazione professionale e a tempo determinato e di contenere le risorse finanziarie complessive da destinare agli oneri per il personale e le collaborazioni professionali entro il 30% dei costi complessivi del conto economico della Fondazione. Le correlate delibere devono garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia, ove applicabili.
- m) L'Assemblea potrà definire a maggioranza qualificata ulteriori strumenti di vigilanza sull'operato della Fondazione secondo i principi comunitari dell'in house providing.

2. L'Assemblea dei Soci esercita le proprie funzioni con l'obbligo di vigilare sul pareggio di bilancio. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione a carico dell'Amministratore unico dell'art. 21 del D. Lgs. 29.6.1996 n° 367 e la responsabilità personale ai sensi dell'art. 1 della L. 14.1.1994 n° 20 s.m.

3. La carica di componente dell'Assemblea dei Soci è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute dal consigliere, debitamente documentate, per l'esercizio delle sue funzioni, il cui rimborso avviene previa approvazione dell'Amministratore Unico.

ART. 12

Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno sei volte all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su istanza di almeno un terzo dei propri componenti.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa l'Amministratore unico, con le medesime prerogative del Consiglieri, ad eccezione per l'esame dei casi in cui al comma 1, lett. c) e d) dell'art. 11. Possono altresì partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, il Direttore artistico e dirigenti della Fondazione o consulenti esterni, con funzioni consultive.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano, comunque la conoscenza dell'avvenuta ricezione

dell'avviso da recapitarsi a ciascun componente, all'Amministratore Unico e ai Revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

6. In caso di particolare urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviati con preavviso di almeno 48 ore prima della riunione.

7. L'Assemblea dei Soci è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

8. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

9. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, nonché per la delibera di cui all'art. 11, comma 1, lett. l) sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea, escluso l'Amministratore Unico. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

10. Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale. I verbali delle riunioni, una volta approvati dall'Assemblea di Soci vengono messi a disposizione dei componenti il Consiglio, dell'Amministratore unico, del Collegio dei Revisori e dei legali rappresentanti dei soci fondatori e dei soci promotori.

Art. 13

L'Amministratore unico

L'Amministratore unico è nominato dall'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo su proposta dell'Assemblea dei Soci, ai sensi del precedente art. 11 lett. c) tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e capacità professionale negli ambiti istituzionali di competenza della Fondazione e nella gestione di Enti consimili

2. L'Amministratore Unico:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, propone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, secondo criteri di imprenditorialità e nel rispetto assoluto del vincolo di bilancio. Sovrintende e coordina le attività artistiche, culturali, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dall'Assemblea dei soci desumibili anche dal bilancio preventivo.

Redige il documento di programmazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

c) predispose il bilancio di esercizio sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria contenuti nel Documento di programmazione, approvato dall'Assemblea dei Soci;

d) predisporre il programma strategico di sviluppo artistico ed economico e, in coerenza con tale programma, nomina e revoca uno o più direttori artistici, previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci, in relazione a quanto previsto al successivo art. 15 (Settori), scegliendo tra persone di comprovata fama ed esperienza nei settori musicali, teatrale e cinematografico, attraverso procedure di evidenza pubblica e propone all'Assemblea i relativi compensi economici.

e) Predisporre, di concerto con i Direttori artistici, e in coerenza con il Programma di Sviluppo Artistico ed economico, i programmi di attività artistica da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

f) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati dall'Assemblea dei Soci e dal vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;

g) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

h) segnala all'Assemblea dei Soci le forme di pubblicità o qualsiasi riferimento al nome e alle attività della Fondazione, nonché l'utilizzo dei suoi marchi e brand.

i) riferisce periodicamente all'Assemblea dei Soci sul funzionamento della Fondazione e formula proposte per assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;

l) si avvale della collaborazione del segretario generale il quale coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori esterni e cura la organizzazione degli uffici della Fondazione nonché provvede alla esecuzione delle direttive e deliberati dell'Assemblea dei Soci;

3. L'amministratore unico dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato solo una volta. L'Amministratore Unico può essere revocato dall'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, su proposta dell'Assemblea dei Soci per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi assembleari o per altri gravi motivi.

Art. 14

Collegio di revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da tre componenti effettivi, rinnovabili per non più di due mandati. Un rappresentante effettivo e un supplente sono designati rispettivamente dall'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dall'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana e dall'Assessorato regionale all'Economia.

2. I componenti del Collegio devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 27.1.2010 n° 39 in attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.

3. Il Collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente all'Assemblea dei Soci; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci e gli atti contabili dell'ente, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; esegue verifiche ispettive sull'attuazione di singole iniziative; adotta gli interventi di legge connessi alle proprie funzioni.

4. Al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni del Codice Civile e della legge regionale 11.5.1993 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15
Settori, Direttori artistici

1. L'Amministratore Unico può, previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci, organizzare appositi settori specializzati per la organizzazione e promozione delle manifestazioni culturali rientranti nei fini istituzionali della Fondazione. L'esercizio di tale facoltà è strettamente subordinato al rispetto del vincolo di bilancio ed alla efficienza ed unitarietà della gestione complessiva.

L'Amministratore Unico è direttamente responsabile della gestione finanziaria delle attività attribuite alla competenza dei vari Settori.

2. Nell'ipotesi prevista al primo comma, l'Amministratore Unico può nominare un Direttore artistico per ciascun Settore, scelto fra le personalità di maturata e comprovata esperienza nel campo di rispettiva competenza mediante contratto di natura anche professionale, di durata non superiore a quella del proprio mandato, attraverso procedure di evidenza pubblica.

I Direttori Artistici coadiuvano l'Amministratore Unico nello svolgimento delle attività artistiche della Fondazione, dirigono e coordinano il personale artistico coinvolto nei progetti.

3. I Direttori artistici cessano dall'incarico insieme all'Amministratore Unico, possono essere riconfermati solo una volta e decadono qualora:

- a) vengono meno i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 del D.Lvo 27 gennaio 1992 n. 88 e non trovati nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) vengono meno i requisiti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

4. I Settori operano quali centri di responsabilità, le cui attività di gestione economica, analiticamente contabilizzate, devono essere compiutamente descritte nei documenti contabili della Fondazione previsti al successivo articolo 17.

Art. 16
Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque esperti nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra persone di particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei settori che qualificano gli scopi della Fondazione. Esso dura in carica quattro anni e svolge esclusivamente attività consultiva.

2. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente dell'Assemblea dei soci almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti. Il Comitato Scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza degli aventi diritto.

3. Il Comitato Scientifico supporta le direzioni artistiche nella redazione di contenuti promozionali e nel coinvolgimento delle istituzioni del territorio la cui attività abbia relazione con le tematiche della Fondazione.

4. Il Comitato Scientifico esprime pareri non vincolanti sui programmi e gli indirizzi di carattere scientifico, culturale, artistico, ricerca, formazione e diffusione della cultura. Esso svolge inoltre le

funzioni di Comitato Scientifico delle pubblicazioni culturali della Fondazione, redige una relazione annuale sui risultati conseguiti, propone lo svolgimento di concorsi nonché il conferimento di premi.

Art.17 **Soggetti Privati**

1. L'ingresso di soggetti privati nella Fondazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, adeguando conseguentemente il presente statuto sia per quanto attiene all'ammissione e decadenza del socio privato che alla composizione dell'Assemblea dei Soci (art.10)

2. E' ammessa la partecipazione di soggetti privati nell'Assemblea dei Soci a condizione che come singoli o associati, assicurano:

a) un apporto al fondo di dotazione non inferiore al 10% del suo valore come da atto di stima del perito del tribunale ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto Lgvo 29 giugno 1996 n° 367

b) un apporto annuo e per almeno tre anni al fondo di gestione dell'attività della Fondazione, non inferiore al cinque per cento del totale dei finanziamenti regionali, verificato con riferimento all'anno cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.

Art. 18 **Gestione finanziaria**

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili, prescritti dall'art. 2214 Codice civile.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio è redatto, a cura dell'Amministratore Unico, secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.

4. La gestione finanziaria è fondata sul pareggio del bilancio e gli impegni di spesa sono contenuti entro le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.

Art. 19 **Personale della Fondazione**

1. Il personale della Fondazione è assunto, nel rispetto degli equilibri di bilancio esclusivamente mediante l'espletamento di apposite procedure selettive pubbliche e comunque nell'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di contenimento del costo del personale.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è regolato dai Contratti Collettivi nazionali del settore e si applicano le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Art. 20
Vigilanza

1. L'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo verifica il corretto perseguimento delle finalità istituzionali e la corretta gestione economico-finanziaria della Fondazione.
2. A tal fine entro 30 giorni dall'approvazione, a cura dell'Assemblea dei Soci, deve essere trasmessa una copia del bilancio di esercizio e del conto economico, corredati dal parere del Collegio dei revisori.
3. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione all'entità dello stato patrimoniale o del valore della produzione e dei proventi, l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, sentito l'Assessore Regionale all'Economia e Finanze, può disporre che il bilancio della Fondazione sia sottoposto a certificazione da parte di società di revisione, iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31.3.1975 n° 136 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le modifiche dello Statuto devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo che si intendono acquisite qualora non intervenga provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla ricezione.
5. L'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha facoltà di disporre ispezioni, richiedere informazioni nonché, anche sentito l'Assessorato Regionale all'Economia:
 - a) può disporre lo scioglimento dell'Assemblea dei Soci allorché risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione.
 - b) Dispone in ogni caso lo scioglimento dell'Assemblea dei Soci quando i conti economici per due esercizi consecutivi chiudano con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30% del patrimonio ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità.
6. Qualora ricorrono le circostanze previste alle lettere a) e b) del precedente comma, l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo provvede alla nomina di uno o più commissari straordinari. Lo scioglimento della Fondazione è disciplinato dall'art. 21, comma 2 e seguenti, del D.Lgvo 367/96.

Art. 21
Estinzione

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, il patrimonio residuo è devoluto ad enti che svolgono attività similari e ai fini di pubblica utilità, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale al Turismo e fatta salva la restituzione degli immobili ai Fondatori di diritto che li hanno conferiti in conto patrimonio.

Art. 22
Norme transitorie

1. Dopo l'approvazione della trasformazione da parte dell'organo tutorio, la Fondazione diventa operativa. Da quest'ultima data e fino al completamento delle procedure per la composizione degli organi di cui all'art. 9 ed alla loro operatività, l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo

nomina un Commissario straordinario per la gestione ordinaria delle attività. Il Commissario straordinario cessa dall'incarico all'atto dell'insediamento degli organi della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori del Comitato Taormina Arte continuerà a svolgere fino alla scadenza naturale il proprio mandato anche eventualmente in fase di avvio della Fondazione.

Scaduto tale termine si procederà con un Collegio dei Revisori straordinario fino a quando l'organo non sarà regolarmente costituito con la designazione da parte degli Assessorati competenti ai sensi dell'art. 14 n° 1.

2. Lo schema del presente statuto, adottato con delibera commissariale n 1 del 4 marzo 2016, viene trasmesso agli Enti Locali fondatori per la sua pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori che dovrà essere effettuata entro 7 giorni . Nei successivi 30 (trenta giorni) dovrà pervenire al Commissario ad Acta delibera dell'organo competente, di conferimento del bene che si intende assegnare per la costituenda Fondazione.

3. Qualora uno o più soci fondatori non ottemperino nel termine di 30 gg. previsto dal comma precedente, il socio sarà escluso dalla compagine fondativa e, conseguentemente, la composizione dell'Assemblea dei Soci potrà subire delle modifiche rispetto all'attuale previsione.

4. Alla scadenza del termine di cui al precedente punto 3, acquisite le indicazioni dei beni da parte dei soci fondatori, sarà avanzata al Presidente del Tribunale di Messina la richiesta di nomina di un esperto per la redazione della stima iniziale del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgvo n° 367/96.

5. Acquisita la perizia di stima del patrimonio della Fondazione di cui al precedente comma, il Commissario ad Acta delibera la trasformazione del Comitato Taormina Arte in Fondazione e la trasmette, unitamente ad un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizione di equilibrio economico-finanziario, all'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo per l'approvazione ai sensi dell'art. 35 comma 1 della L.R. 26 marzo 2002 n° 2 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il personale al servizio del Comitato Taormina Arte alla data del 1 gennaio 2016 è trasferito alla Fondazione in applicazione dell'art. 35, comma 2 della L.R. 26 marzo 2002 n° 2 e successive modificazione e integrazioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'P. Alleva'.